

COMUNE DI CASTELLI

(Provincia di Teramo)

Sede Piazza Roma, 13' CAP 64041' Tel 0861979142' Fax 0861979225' CF 00179510672



LAVORI DI COSTRUZIONE DI PADIGLIONI LOCULARI NEL CIMITERO DI CASTELLI E FRAZ. COLLEDORO

CIG 7357415AEB

CODICE CUP H27H16000650004

SCRITTURA PRIVATA

comma 14, art. 32, d.lgs. 50/2016

TRA

COMUNE DI CASTELLI, con sede in Castelli, Piazza ROMA 13 p.iva 00179510672, rappresentata dal geom. Daniele DI BONAVENTURA nato a Teramo il 03/08/1968, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente che rappresenta nella sua qualità di Responsabile del Servizio Tecnico, autorizzato allo scopo in virtù del decreto sindacale n.2 del 24/06/2015;

E

La ditta come rappresentata dal Sig. che interviene in questo atto in qualità di rappresentate legale della stessa

P R E M E S S O

-che con deliberazione della Giunta Comunale n.36 del 07/09/2017 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dell'intervento di che trattasi;

-che per l'affidamento dei lavori di cui sopra si è ritenuto opportuno provvedere mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando ai sensi dell'art. 63, comma 2 lettera "b" del D.Lgs. n.50 del 19.04.2016 e s.m.i., da aggiudicarsi mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara, secondo il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso previsto dall'art. 95, comma 4, con valutazioni delle offerte secondo le modalità previste dall'art. 97, comma 2, del d.lgs. 50/2016;

-che in seguito a gara informale, esperita in data, il cui verbale è stato redatto nella medesima data, i lavori sono stati affidati all'Impresa
Partita iva per un importo complessivo, in forza del ribasso offerto pari al%, di € di cui € per quota dei lavori, € quali costi di incidenza della manodopera ed € quale incidenza dei costi per la sicurezza (diretti ed indiretti), oltre I.V.A. nella misura di legge;

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

NORME REGOLATRICI

Le premesse al contratto, gli atti e i documenti richiamati, il Capitolato tecnico e l'offerta tecnica, ancorché non materialmente allegati, ma sottoscritti e depositati agli atti d'ufficio costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:

- dalle disposizioni del D.Lgs. n.50 del 19.04.2016 e del D.P.R. 10 ottobre 2010, n.207 e ss.mm.ii. (nelle parti ancora in vigore);
- dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii.;
- dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii.;
- dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato;
- dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni dei precedenti punti.

Il Comune di Castelli provvederà a comunicare al Casellario Informativo dell'AVCP i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto.

Articolo 2

OGGETTO DEL CONTRATTO

La stazione appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei lavori in premessa indicati, che possono riassumersi sommariamente in:

- Realizzazione padiglioni loculari nel cimitero di Castelli sito in fraz. Casette ed in fraz. Colledoro
- Lavori di finitura varie

così come specificato nel capitolato speciale d'appalto. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti da questo richiamati.

Articolo 3

DOCUMENTI INTEGRATIVI DEL CONTRATTO

a) L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dai seguenti documenti che le parti dichiarano di aver depositato agli atti del Servizio Tecnico del Comune di Castelli, dopo averli letti e sottoscritti in ogni facciata in segno di completa conoscenza e accettazione:

- Capitolato di Cottimo fiduciario comprensivo dell'Elenco Prezzi Unitari
- Elaborati grafici;
- Piano Sostitutivo di Sicurezza redatto dall'impresa appaltatrice;
- Piano Operativo di Sicurezza redatto a cura dell'impresa appaltatrice.

I predetti documenti sono da ritenersi a tutti gli effetti parti integranti e sostanziali del presente contratto per l'appalto dei lavori citati in epigrafe.

b) Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto di cottimo si fa riferimento a quanto previsto dal D.Lgs. n.50/2016, dal D.P.R. n.207/2010 (nelle parti in vigore) e dal capitolato generale di cui al DM LL.PP. n.145/2000.

Articolo 4

IMPORTO CONTRATTUALE

L'importo contrattuale viene fissato nella somma complessiva di € di cui € per quota dei lavori al netto del ribasso offerto, € quali costi di incidenza della manodopera ed € quale incidenza dei costi per la sicurezza (diretti ed indiretti), oltre I.V.A. nella misura di legge

Il contratto è stipulato "a misura", per cui i prezzi unitari di cui all'elenco prezzi integrante il progetto, con l'applicazione del ribasso percentuale offerto dall'appaltatore in sede di gara, costituiscono i prezzi contrattuali.

I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate.

I prezzi sono da ritenersi fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto. Non è ammessa la revisione prezzi, salvo quanto previsto dall'art.106 del D.Lgs. n.50/2016.

Articolo 5

MODALITA' E TEMPI DI INTERVENTO

I lavori potranno essere consegnati, sotto le riserve di legge, dopo l'aggiudicazione definitiva e la produzione da parte dell'appaltatore dei documenti richiesti.

In ogni caso, almeno 3 giorni prima della consegna dei lavori, l'appaltatore deve presentare alla stazione appaltante copia della polizze assicurative previste e, ai sensi del comma 4, art. 100, D.Lgs. n. 81/08, deve mettere a disposizione copia dei piani di sicurezza ed accettati dalla stazione appaltante.

L'inizio delle attività sarà certificato dalla Direzione Lavori con la sottoscrizione tra le parti di apposito verbale di consegna lavori.

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 196 (centonovantasei) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori medesimi.

Articolo 6

PENALI

In caso di ritardo nell'esecuzione dei lavori, imputabile all'impresa cottimista, si applica per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori, una penale stabilita nella misura giornaliera dell'1 per mille dell'importo netto contrattuale.

L'ammontare della penale sarà contabilizzato nel conto finale a debito dell'Impresa.

Articolo 7

PAGAMENTI IN ACCONTO E PAGAMENTI A SALDO

Ai sensi dell'art.33 del Capitolato Speciale d'Appalto, L'impresa ha diritto al pagamento in acconto, ogni qual volta l'importo dei lavori contabilizzati, al netto del ribasso d'asta, raggiunga il 25% dell'importo contrattuale.

Gli stati di avanzamento dei lavori (S.A.L.) verranno emessi dal D.L. entro dieci gg (10) dal manifestarsi dell'importo di cui al periodo precedente.

Il pagamento di ciascuna fattura avverrà secondo le scadenze previste dalla legge e/o dal CSA e la stessa dovrà

contenere il riferimento al presente contratto, al CIG n. 7357415aeb, alla singola tipologia di attività/fornitura (con codice identificativo delle eventuali licenze).

L'Appaltatore unitamente alla trasmissione delle fatture emesse secondo le modalità testé riportate, provvederà a comunicare all'Ente la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.

La fattura emessa dal subappaltatore dovrà riportare i dati sopra riportati.

Le fatture dovranno essere intestate all'Ente. Sono fatti salvi gli adempimenti previsti dal D.P.R. 602 del 29 settembre 1973.

I termini necessari all'ottenimento della somministrazione di fondi da parte di altri enti o istituti di credito non saranno imputabili alla stazione appaltante.

Articolo 8

OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

L'Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'Appaltatore si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

L'Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell'Ente, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.

Ai sensi di quanto previsto all'art.30 del D.Lgs. 50/2016, in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'[articolo 105](#), impiegato nell'esecuzione del contratto, un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto (compreso il sub-appaltatore), lo stesso provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Ai sensi di quanto previsto al comma 6 dell'art.30 del D.Lgs. 50/2016, nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 5, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'[articolo 105](#) del medesimo D.Lgs. 50/2016.

Articolo 9

GARANZIA FIDEIUSSORIA A TITOLO DI CAUZIONE DEFINITIVA

La cauzione definitiva, a garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, pari a è stata costituita in conformità agli schemi di polizza tipo di cui al D.M. n.123/2004 aggiornati alle modifiche introdotte dall'art.103 del D.Lgs. n.50/2016, mediante polizza fidejussoria n..... rilasciata in data da

In caso di inosservanza delle condizioni contrattuali la stazione appaltante potrà di diritto rivalersi di propria autorità sulla cauzione costituita e l'Appaltatore sarà tenuto a reintegrarla nel termine e con le modalità che all'uopo saranno prefissate.

La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è

automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n.50/2016.

Articolo 10

RESPONSABILITA' VERSO TERZI E ASSICURAZIONE

Ai sensi dell'articolo 103, del D.Lgs. n.50/2016 l'Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, nell'esecuzione del presente contratto, tanto dell'Appaltatore stesso quanto dell'amministrazione e/o di terzi, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione, conforme agli schemi di polizza tipo di cui al D.M. n.123/2004, che tiene indenne la stazione appaltante per danni nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione con polizza n....., emessa in data da - Ente di, per i seguenti massimali:

-per danni alle opere: € 500.000.

-per responsabilità civile verso terzi: € 500.000.

Resta inteso che l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale di efficacia del contratto e, pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Articolo 11

SUBAPPALTO

L'Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni.

ovvero

L'Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

- realizzazione di fori per micropali e posa in opera di gabbioni

Il Comune di Castelli provvederà, ai sensi dell'art. 105, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite, pertanto l'appaltatore dovrà comunicare la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.

L'Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare al Comune di Castelli o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto, i requisiti prescritti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia, per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.

L'Appaltatore si impegna a depositare presso l'Ente, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività, la copia autentica del contratto di subappalto. Con il deposito del contratto di subappalto l'Appaltatore deve trasmettere, altresì, la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti generali previsti dalla vigente normativa in materia nonché la documentazione comprovante il possesso dei requisiti professionali e speciali, richiesti dalla vigente normativa e dagli atti di gara, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate.

In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, l'Ente non autorizzerà il subappalto.

In caso di mancato deposito dei documenti necessari nel termine previsto, l'Ente procederà a richiedere all'Appaltatore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato.

Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Appaltatore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti dell'Ente, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.

L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Ente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

L'Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l'esecuzione

dello stesso, vengano accertati dall'Ente inadempimenti dell'impresa subappaltatrice di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all'interesse dell'Ente; in tal caso l'appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell'Ente né al differimento dei termini di esecuzione del contratto. L'Appaltatore si obbliga, ai sensi dell'articolo 105 del D.Lgs. 50/2016, a praticare per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (20%).

L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

L'Ente, in caso di mancato rispetto da parte dell'appaltatore dell'obbligo di cui all'articolo 105 del D.Lgs. 50/2016, qualora lo stesso motivi il mancato invio all'Ente della proposta motivata di pagamento, con la contestazione della regolarità dei servizi eseguiti dal subappaltatore e sempre che quanto contestato dall'Appaltatore sia accertato dal direttore dell'esecuzione, sospende i pagamenti in favore del subappaltatore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella misura accertata dal direttore dell'esecuzione.

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Ente può risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, l'Ente revocherà, in autotutela, l'autorizzazione al subappalto.

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

Articolo 12

OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

a) L'impresa, in persona del legale rappresentante, si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi di cui all'art.3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m., pena la nullità assoluta del presente contratto.

b) L'appaltatore si obbliga a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all'art.3 della L. 136/2010, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente.

c) Qualora le transazioni relative al presente contratto siano eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane SPA, il presente contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 8, della L. 136/2010.

d) L'appaltatore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n.136.

e) L'appaltatore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente l'Amministrazione Contraente e la Prefettura territoriale competente.

f) L'appaltatore si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione immediata del relativo rapporto contrattuale nel caso in cui questi abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

g) Con riferimento ai subcontraenti, l'appaltatore si obbliga a trasmettere alla Amministrazione Contraente, oltre alle informazioni di cui all'art. 118, comma 11, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata.

h) L'impresa assume l'impegno a dare immediata comunicazione alla regione e alla prefettura-ufficio territoriale del governo della provincia di Teramo, della notizia dell'inadempimento delle proprie eventuali controparti (subappaltatori/subcontraenti) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

i) In relazione a quanto sopra, l'Appaltatore XXXX ha comunicato i seguenti dati:

- XXXX: conto corrente bancario dedicato ai pagamenti della presente commessa pubblica identificato dal codice IBAN: XXXX acceso presso XXXX

- generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto:

o XXXX (C.F.: XXXX) nato a XXXX;

j) Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art.3 della L.13/08/2010 n.136.

Articolo 13

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO; CESSIONE DEL CREDITO

È fatto divieto all'Appaltatore di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa.

Articolo 14

RISOLUZIONE

L'Ente si riserva il diritto di risolvere il contratto in tutti i casi previsti dal D.Lgs. 50/2016, nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore. In tal caso l'Ente avrà facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

In ogni caso si conviene che l'Ente, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con raccomandata a.r., nel caso di mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Ente;

In caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore si impegnerà a fornire all'Ente tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.

In base a quanto disposto dall'art.110 del D.Lgs. 50/2016, l'Ente si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario.

L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

Articolo 15

QUINTO D'OBBLIGO E VARIANTI

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11 del Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440 l'Ente potrà apportare un aumento delle prestazioni oggetto del presente contratto, fino alla concorrenza di un quinto in più del corrispettivo contrattuale complessivo. In caso di aumento delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto in più del corrispettivo complessivo del presente contratto, le prestazioni integrative verranno eseguite alle condizioni tutte stabilite nel presente contratto e remunerate ai prezzi unitari di cui al presente contratto.

In caso di diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto in meno del corrispettivo complessivo del presente contratto, l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite, calcolato sulla base dei prezzi unitari offerti.

L'Ente potrà richiedere all'Appaltatore, nei casi previsti dal comma 12 dell'art.106 del D.Lgs. 50/2016, variazioni in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo di contratto agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. In caso di diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto in meno del corrispettivo complessivo del presente contratto, l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite, calcolato sulla base dei prezzi unitari offerti.

L'Ente, in aggiunta a quanto previsto dal precedente comma, nel proprio esclusivo interesse, si riserva di richiedere, in ossequio a quanto previsto dal comma 1 dell'art.149 del D.Lgs. 50/2016 le variazioni, in aumento o in diminuzione, finalizzate a risolvere aspetti di dettaglio ed a prevenire e ridurre i pericoli di danneggiamento o deterioramento dei beni tutelati, che non modificano qualitativamente l'opera fino alla concorrenza del 10 (dieci) per cento dell'importo di contratto, senza che esse vengano considerate varianti.

Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall'Appaltatore se non è stata approvata dal Direttore dell'esecuzione del contratto nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall'art.149 del ricordato D.Lgs. 50/2016 e qualora effettuate non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte dell'Appaltatore, la rimessa in pristino della situazione preesistente.

Articolo 16

ESECUZIONE DEL CONTRATTO E CERTIFICAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

L'Ente nominerà il Direttore dell'esecuzione del contratto preposto alla vigilanza sull'esecuzione dei servizi oggetto del contratto ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto, oltre ai singoli compiti allo stesso attribuiti dalle disposizioni del presente contratto e dalla normativa di settore, procede alla verifica di conformità in corso di esecuzione – in base al combinato disposto degli artt. 312, comma 2 e 313, comma 2 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 -, rilasciando apposito verbale di collaudo o certificato di verifica di conformità, prima del pagamento di ogni fattura.

Articolo 17

OBBLIGHI ED ADEMPIMENTI A CARICO DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi

compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi.

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. L'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti dell'Amministrazione.

L'Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Ente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Ente, nonché a dare immediata comunicazione all'Ente di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.

L'Ente si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. L'Appaltatore si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

L'Appaltatore è tenuto a comunicare all'Ente ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire all'Ente entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.

Articolo 18

CONTROVERSIE

a) La definizione delle controversie che insorgessero fra la stazione appaltante e l'appaltatore, saranno trattate secondo le procedure di cui all'art.205 del D.Lgs. n.50/2016.

b) In caso di mancato accordo, ai sensi del comma precedente, la competenza a conoscere le controversie derivanti dal presente contratto spetta, ai sensi dell'art.20 del C.P.C., al giudice del luogo dove il contratto è stato stipulato.

c) Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

d) Per tutte le controversie dipendenti dalla presente commessa è competente il Foro di Teramo.

Articolo 19

FORMA DEL CONTRATTO, ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

Il presente contratto è stipulato mediante scrittura privata in forma cartacea.

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri tributari e le spese del presente atto ad eccezione di quelli che fanno carico all'Ente per legge.

L'Appaltatore dichiara che le prestazioni in esame sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul valore aggiunto, che l'Appaltatore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al presente atto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n.131/86 con ogni relativo onere a carico dell'Appaltatore medesimo.

Articolo 20

EFFICACIA DEL CONTRATTO

Il presente contratto si intende perfezionato con la firma delle parti contraenti e la sua stipulazione e diverrà efficace e, perciò, esecutivo, dopo l'approvazione da parte dei competenti organi. Il presente contratto unitamente agli allegati viene letto e sottoscritto in segno di accettazione.

Per il Servizio Tecnico del Comune di Castelli
Il Responsabile del Servizio
(geom. Daniele DI BONAVENTURA)

L'appaltatore (Impresa)
Il Legale Rappresentante -

Il sottoscritto XXXXX, in qualità di XXXX della Società XXXX, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 c.c., la Ditta dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi

contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole.

L'appaltatore (Impresa)
Il Legale Rappresentante -